



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PROSPERETTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LAURA PROSPERETTI

Seduta del 31/01/2019

FATTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda di restituzione della somma di euro 4.000,00, oggetto di un bonifico effettuato all'esito di una truffa perpetrata da un terzo.

La società ricorrente espone che il 20.3.2018 un suo socio riceveva una e-mail proveniente da una ditta fornitrice, contenente in allegato una fattura per un importo di euro 4.000,00, a titolo di acconto per alcuni lavori commissionati. Il 28.3.2018, il socio si recava presso l'intermediario per ordinare il pagamento a mezzo bonifico del suddetto importo a favore della ditta fornitrice, utilizzando le coordinate bancarie indicate a mezzo e-mail. Successivamente, la fornitrice lamentava il mancato pagamento dell'importo concordato e parte ricorrente, effettuati alcuni controlli, appurava che l'IBAN indicato nella mail era relativo a un conto intrattenuto presso l'intermediario resistente e riguardava nello specifico una carta ricaricabile non riconducibile al fornitore. Presentava denuncia in data 10.4.2018. In seguito, la ricorrente intratteneva una corrispondenza con l'intermediario resistente a conclusione della quale venivano fornite le generalità dell'intestatario del conto sul quale era stata accreditata la somma. Parte ricorrente inviava quindi una richiesta di restituzione delle somme al beneficiario. Rileva che l'intermediario resistente non ha effettuato il controllo di congruità tra l'identificativo unico e il nominativo del beneficiario. Precisa che gli artt. 24 e ss. del d.lgs. 11/2010 rivelano un *gap* normativo relativamente al rapporto tra l'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e che, in conseguenza di tale lacuna, non sarebbe possibile applicare le limitazioni di responsabilità valide per un rapporto contrattuale a un rapporto caratterizzato



da un legame “negoziale ma di fatto”. Secondo la ricorrente, la condotta dell’intermediario è stata tenuta in violazione del legittimo affidamento dell’ordinante sull’osservanza da parte del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dei prescritti obblighi di diligenza. Richiama, in proposito, alcune pronunce di questo Arbitro. Chiede la restituzione della somma di euro 4.000,00.

L’intermediario non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

Il ricorso attiene alla responsabilità dell’intermediario del beneficiario che accrediti un bonifico senza riscontrare la mancata corrispondenza tra il nome del beneficiario indicato nell’ordine di bonifico e il titolare del conto di pagamento contraddistinto dall’IBAN utilizzato.

Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

Va anzitutto verificato se il nostro ordinamento ponga a carico della banca del beneficiario l’obbligo di riscontrare eventuali anomalie dell’ordine di pagamento (in particolare, la non coincidenza fra il nome del beneficiario del bonifico e il titolare del conto da accreditare) e il conseguente obbligo di astenersi dal portare a termine l’operazione di pagamento. La responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione di ordini di pagamento quando l’IBAN fornito non coincida con quello del beneficiario è disciplinata dall’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010 di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD), come modificato dal d.lgs. n. 118/2017, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD 2). Ai sensi di tale articolo: “1. *Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico. [...] 3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dall’utente anche qualora quest’ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all’identificativo unico*”.

Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, l’esonero da responsabilità previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010 riguarderebbe unicamente il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e non anche la banca di destinazione del bonifico. Sull’argomento si è pronunciato nel 2017 il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 162/2017, chiarendo che, alla luce dello spirito della PSD, tale esonero da responsabilità trova applicazione anche nei confronti dell’intermediario di arrivo del bonifico. La citata disposizione di attuazione della PSD mira, infatti, soprattutto a ridurre i tempi e i costi di esecuzione delle operazioni di pagamento al fine di rendere il mercato comunitario dei pagamenti il più possibile concorrenziale. Imporre all’intermediario una verifica *ex ante* interferirebbe con l’efficienza dei sistemi di pagamento poiché, come affermato dal Collegio di Coordinamento, “*continuare a richiedere l’effettuazione del controllo di congruità fra IBAN e titolare del conto di accredito implicherebbe ancora un intervento manuale nella realizzazione dell’operazione di pagamento, poiché un funzionario dell’intermediario ricevente dovrebbe verificare gli ordini recanti informazioni incoerenti bloccati dal sistema informatico, al fine di verificare se l’incongruità sia irrilevante (un errore di digitazione, incompletezze marginali del nominativo) oppure costituisca effettivamente indice di anomalia*” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 162/2017). Pertanto, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario sono entrambi tenuti esclusivamente all’esecuzione del pagamento sulla base dell’identificativo unico, non essendo richiesto, invece, alcun riscontro delle altre informazioni fornite dall’ordinante. Tale interpretazione era già stata adottata anche dalla Banca d’Italia che,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nel provvedimento del 5.7.2011, attuativo del Titolo II del d.lgs. n. 11/2010, ha confermato che *“l’identificativo unico [...] assolve alla funzione di indirizzamento dei pagamenti, consentendone l’esecuzione interamente automatizzata (c.d. straight through processing). L’utilizzatore che impartisce un ordine di pagamento deve quindi fornire al proprio prestatore di servizi l’identificativo unico della controparte del pagamento e deve prestare particolare attenzione a che il codice fornito sia esatto”*. La Banca d’Italia, nel citato provvedimento attuativo (Sez. VI), ha, inoltre, precisato che un obbligo di sospendere l’esecuzione dell’operazione di pagamento sussiste in capo al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, solo ove tale intermediario sia consapevole dell’inesattezza dell’identificativo unico fornito anche senza porre in essere verifiche specifiche. In tali casi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a contattare il prestatore di servizi dell’ordinante prima di decidere se respingere il pagamento o darvi esecuzione nonostante l’anomalia. Nel caso in esame, la società ricorrente non ha dimostrato che l’intermediario fosse effettivamente consapevole dell’anomalia degli ordini di pagamento. Al contrario, in conformità alle richiamate disposizioni, gli ordini di bonifico contestati potevano essere eseguiti in via automatica e sulla sola base degli IBAN forniti dall’ordinante, senza necessità di controlli preventivi di congruità. Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che la condotta dell’intermediario che ha dato esecuzione all’accredito del bonifico in conformità agli IBAN forniti dall’ordinante vada esente da censure.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA